Proposta n. 780 / 2022

PUNTO 36 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/05/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 580 / DGR del 20/05/2022

OGGETTO:
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2022. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9c64d3f0

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2022. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2022, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 450.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2022. Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2022, di ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2022.

Il relatore riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile, fino ad oggi, autorizzare quasi 800 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2022, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A**

“Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022 - Protocollo operativo”, nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** “Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale”, all'**Allegato C** “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)”, all'**Allegato D** “Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19” ed all’**Allegato E** “Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale”, allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B,** all'**Allegato C** e all’**Allegato D.**

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997 e nel rispetto dei criteri individuati nell'**Allegato A**, le richieste di intervento saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione da un apposito Gruppo di esperti competente per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l’autorizzazione dei relativi interventi sanitari.

La particolare complessità e delicatezza della tematica sopra enunciata, legata al carattere umanitario degli interventi e alla fragilità socio-sanitaria dei pazienti del Programma di ricoveri umanitari, generalmente pazienti pediatrici, richiede un elevato contenuto di professionalità nella composizione del Gruppo. Si propone di confermare il Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 492 del 20 aprile 2021, i cui componenti sono stati individuati nelle figure del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell’Area Sanità e Sociale (incarico che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora risulta afferire al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale), del Direttore dell’Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie dell’Area Sanità e Sociale (incarico che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora risulta afferire al Direttore dell’Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell’Area Sanità e Sociale) e del Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2022, fino ad un importo massimo di euro 450.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022.

Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022.

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, al fine di dare avvio alla gestione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2022, con deliberazione n. 102 del 07 febbraio 2022, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse del FSR per l’esercizio 2022, ha determinato in via provvisoria in complessivi euro 520.160.000,00 il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio, incaricando il Direttore dell’Area Sanità e Sociale di predisporre ed approvare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi da attuare nell’esercizio 2022, a valere sulle risorse per finanziamenti della GSA entro il succitato ammontare, sulla base dei criteri e delle indicazioni disposti dalla deliberazione stessa, e autorizzandone l’erogazione attraverso l’Azienda Zero ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016.

In esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102/2022, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2022 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 06 del 22 aprile 2022 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 102/2022, l'erogazione ad Azienda Zero dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2022 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 102/2022.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge n. 449 del 27/12/1997;

VISTA la Legge n. 189 del 30/7/2002, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e s.m.i., in particolare, il Titolo II, art.20;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28/12/2018;

VISTA la legge regionale n. 34 del 15/12/2021;

VISTA la legge regionale n. 35 del 17/12/2021;

VISTA la legge regionale n. 36 del 20/12/2021;

VISTA la DGR n. 492 del 20/04/2021;

VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022;

VISTA la DGR n. 102 del 07/02/2022;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14/03/2022;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 06 del 22/04/2022;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale – anno 2022, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2022. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)", all'**Allegato D** "Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19" ed all'**Allegato E** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di confermare, per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi sanitari, il Gruppo di esperti istituito con la DGR n. 492 del 20 aprile 2021 nella seguente composizione: il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale, il Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell'Area Sanità e Sociale e il Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto;

4. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione;





5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2022, di cui al precedente punto 2, fino ad un importo massimo di euro 450.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 67 “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A di esecuzione della DGR 102/2022;

6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di cui al precedente punto 4, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 67 “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All.A di esecuzione della DGR 102/2022;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2022 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;

9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 102/2022;

10. di incaricare l’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE
DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2022 - PROTOCOLLO OPERATIVO

Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2022" devono essere presentate da Enti/Associazioni aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da:

- Enti Pubblici
- Organizzazioni non Governative
- Onlus
- Associazioni di Volontariato
- Enti e Istituti Religiosi
- altri Enti e Istituzioni

A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata, a pena di irricevibilità, mediante:

- PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata unicamente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2022.

Le richieste presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Le richieste saranno valutate ad avvenuta acquisizione dell'intesa con il Ministero della Salute alla pianificazione degli interventi sanitari umanitari, ai sensi dell'art. 32, comma 15, L. n. 449/97.

Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2022.

A favore di chi può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta, presentino tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- residenza in un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- condizioni economiche disagiate;
- non trovarsi nel territorio italiano;
- assenza di parenti di ogni ordine e grado residenti in Italia.

I soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento sanitario da parte della Regione del Veneto e solamente al fine di sottoporsi all'intervento sanitario.

Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato B** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2022 e contenere in allegato:

- idonea documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante la necessità dell'intervento sanitario oggetto della richiesta; la documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria straniera deve essere redatta obbligatoriamente in lingua inglese e, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione in lingua italiana;
- documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;

- l'"Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" di cui all'**Allegato C** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2022, debitamente sottoscritta dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;
- la "Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19" compilata e sottoscritta come da fac-simile **Allegato D** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2022;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'ente/associazione che presenta la richiesta di intervento sanitario;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto.

Le richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure e le richieste di intervento sanitario per prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo) devono anche riportare:

- numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si chiede l'intervento sanitario (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario);
- data di conclusione del primo ricovero umanitario.

Chi valuta la richiesta di intervento sanitario

Relativamente alla richiesta di intervento sanitario, l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale istruisce la pratica, una volta verificati ai sensi del presente Protocollo:

- il rispetto dei termini per la presentazione;
- i requisiti dell'ente richiedente;
- i requisiti del soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario;
- la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.

Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti che, a seguito di esame e valutazione della documentazione sanitaria prodotta, procede ad autorizzare/non autorizzare le prestazioni sanitarie.
Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da erogare, può individuare per l'esecuzione dell'intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.
Il Gruppo di esperti assume le determinazioni di competenza considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e tenuto conto dei provvedimenti nazionali e regionali vigenti.

Quali sono i criteri di priorità/esclusione nella valutazione della richiesta di intervento sanitario

Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:

- richieste che riguardino soggetti minori di età;
- richieste che rivestano carattere prioritario, in quanto relative a patologie che richiedono un tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
- richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità, la completa guarigione del paziente;
- richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
- richieste relative a patologie per le quali, successivamente all'intervento sanitario, i necessari controlli, esami e farmaci specifici potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del paziente.

Sono escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie concernenti il trapianto di organi solidi e il trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Quali prestazioni possono essere oggetto di richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:

- prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente);
- prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti.

La richiesta di intervento sanitario concernente unicamente esami diagnostici deve riguardare esclusivamente esami di alta specializzazione e non disponibili nelle strutture sanitarie del Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente).

La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di *day hospital* e *day surgery* nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l'erogazione di trattamenti farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso, l'erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento sanitario per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.
Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve dare comunicazione formale agli Uffici regionali, senza presentare una nuova richiesta di intervento sanitario, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le modalità e la durata della prestazione sanitaria.
Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, che sarà oggetto di una nuova valutazione da parte del Gruppo di esperti.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, comprese le richieste di prosecuzione cure per trattamenti farmacologici, anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario. Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di tre anni dalla conclusione del primo intervento sanitario.

Quali costi copre l'autorizzazione dell'intervento sanitario richiesto
A seguito dell'autorizzazione dell'intervento sanitario da parte del Gruppo di esperti, la Regione del Veneto si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, mediante rimborso diretto alle Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta.
La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall'Italia) e all'ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), né di alcun onere burocratico relativo all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove previsto. Tali oneri sono integralmente a carico dell'Ente che presenta la richiesta di intervento sanitario.
La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo).

Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto
Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente) dell'intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione

cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale, deve inviare alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - tramite PEC all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it -, sintetica relazione descrittiva dell'intervento effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate (determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) ed un prospetto riepilogativo di rendicontazione.

RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Trasmissione mezzo PEC

Alla Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30125 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a Nome …… Cognome ……

nato/a a ……..……..il…….…..., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione……..……..,

con sede a……..…… prov……...,

codice fiscale/partita IVA ……..……, telefono…….…….....,

cell. ……., indirizzo e-mail/PEC……...……

CHIEDE

☐ l'intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.…….del ……/……/2022

☐ l'intervento sanitario a titolo di **prosecuzione cure**

☐ l'intervento sanitario per **prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)**

a favore del/la cittadino/a extra UE nome ……, cognome ……..,

sesso M ☐ F ☐ nato/a a ……..... il ……,

residente a……..,

Riquadro da compilare esclusivamente in caso di richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure o di richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo).

numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si presenta la richiesta:
caso n...../anno……. *(dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario)*

data di conclusione del primo ricovero umanitario: giorno……..mese ……anno……..

Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la cittadino/a extra UE è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia e che sono a carico del/la richiedente Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia, all'ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE, nonché l'espletamento delle formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale accompagnatore (se previsto).

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, entro 15 giorni dall'inizio dell'intervento sanitario, in caso di accoglimento della richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie,

i dati relativi al ricovero del/la cittadino/a extra UE e, a conclusione dello stesso, entro i successivi 15 giorni, gli esiti dell'intervento sanitario.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa vigente che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non ne consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, del/la cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni sopra riportate, corrispondono a verità.

Allega i seguenti documenti:

1. documentazione medica comprovante la necessità dell'intervento oggetto della richiesta;
2. documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;
3. "Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" (All. C, DGR n. …../2022) debitamente compilata e sottoscritta dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. "Dichiarazione misure di prevenzione Covid-19" (All. D, DGR n. …../2022) debitamente compilata e sottoscritta;
5. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'ente/associazione richiedente;
6. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a extra UE e dell'accompagnatore, se previsto.

Luogo e data ……..

Firma del legale rappresentante
e timbro dell'Ente/Associazione

Trattamento dei dati personali dei Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE - GDPR), si informano i Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni che il trattamento dei loro dati personali, forniti con la presente Richiesta di intervento di assistenza sanitaria, è finalizzato all'istruttoria della Richiesta medesima ed avviene a cura delle persone autorizzate al trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per effettuare l'istruttoria. Ai predetti Legali rappresentanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la limitazione del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 9 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* di Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.

PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE – ANNO 2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), i predetti trattamenti sono effettuati "*nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona*".

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è:
- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti, cittadini extra/UE che, per le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15), necessitano di assistenza sanitaria in Italia;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti del Servizio sanitario nazionale.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: Ministero della Salute al fine del monitoraggio annuale su base nazionale, Aziende/Enti del SSSR competenti ad erogare la prestazione sanitaria – ricovero umanitario - a favore di cittadini extra/UE, Associazione/Ente richiedente il ricovero umanitario, e non saranno diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n.11, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia questi sono necessari per il normale svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie correlate alle richieste di ricovero umanitario ai sensi del vigente Programma regionale di ricoveri umanitari attuativo della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15). Pertanto il mancato conferimento dei dati personali può comportare un impedimento nel fornire riscontro alle richieste di ricovero umanitario.

F.to Il Dirigente Delegato

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o del tutore legale).

Luogo e data _____ Firma_____

DICHIARAZIONE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19

(FAC-SIMILE da predisporre su carta intestata dell'Azienda ULSS/Ospedaliera e da allegare alla Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del servizio socio-sanitario regionale)

Alla Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30125 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Si dichiara che per il/la cittadino/a extra UE nome……., cognome ……..…., nato/a il ……..a …… , affetto/a da ……..…., atteso/a presso questa Azienda ULSS/Ospedaliera – Unità Operativa ……..…….per le cure del caso, autorizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito del Programma regionale di ricoveri umanitari, si metterà in atto quanto previsto in materia di Protocollo per la Gestione del Rischio Covid-19.

L'Ente/Associazione……..……., con sede a……..……prov……, codice fiscale/partita IVA ……..……, si farà carico dell'organizzazione del transfer, dell'accoglienza, del controllo del/la suddetto/a cittadino/a extra/UE e di eventuale accompagnatore al loro arrivo in Italia e del periodo di quarantena.

Data ……

Timbro e firma
del Responsabile della Unità Operativa

per presa visione e accettazione:

Timbro dell'Ente/Associazione
firma del legale rappresentante

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

(scheda riservata agli uffici regionali)

Caso n.	**/**
DGRV n.	**/**

☐ Richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____del _____/_____/2022

☐ Richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure

☐ Richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)

Associazione/Ente richiedente _____C.F. _____richiesta del _____prot. RV _____ del _____

Soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario (nome, cognome, data nascita, sesso e nazionalità)_____

Diagnosi _____

Tipo di intervento richiesto _____

Costo stimato della prestazione sanitaria in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore_____

Azienda/Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale che effettuerà l'intervento sanitario_____

Il Gruppo di esperti, preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:

☐ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

☐ REVOCA

note: _____

Venezia, lì……..

firmato:

_____

_____

_____